

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24.08.2023

L'anno 2023 il giorno 23.08.2023 alle ore 21.30 presso la sede dell'Associazione DOPO DI NOI ODV in Rimini (RN) alla via Abba, n. 3 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci.

Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente procedono alla verifica dei soci intervenuti alla presente assemblea e delle deleghe conferite dai soci non personalmente intervenuti dalla quale risulta che sono presenti personalmente tutti i soci dell'Associazione, ad eccezione di Franca Biaggini e Orlando Cincinnato che hanno delegato per la presente assemblea rispettivamente il Presidente e la Vice Presidente.

Ilaria Calamita ed Elena Angelini intervengono da remoto mediante piattaforma whatsapp.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea straordinaria l'avv.to Germano De Pace e viene nominata all'unanimità come segretaria la socia D.ssa Barbara Cincinnato.

Il presidente rappresenta ai soci presenti che, pur non essendo stata tempestivamente convocata, la presente Assemblea straordinaria risulta valida in quanto presenti tutti i soci.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita nel rispetto dello Statuto per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Adeguamento delle disposizioni statutarie come richieste dall'Ufficio Regionale RUNTS in data 23.08.2023;

Varie ed eventuali.

Si passa alla votazione sui singoli punti all'ordine del giorno.

In ordine al punto n. 1

Prende la parola il presidente il quale spiega di aver adempiuto all'obbligo dell'invio EAS e di aver aperto il conto corrente presso Unicredit.

Lo stesso spiega ai soci intervenuti che lo stato aggiornato non è risultato ancora una volta conforme e deve essere ulteriormente adeguato secondo le indicazioni fornite dall'ufficio in data 23.08.2023.

Dopo aver dato lettura del nuovo Statuto a tutti i soci, Il Presidente chiede che questo venga approvato ed allegato agli atti ufficiali dell'Associazione, dopo essere stato sottoposto a registrazione e trasmesso ed approvato dal RUNTS.

Dopo un breve confronto tra i soci, l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto e di autorizzare il Presidente a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e tributari. Lo statuto aggiornato viene così allegato al presente verbale.

Varie ed eventuali

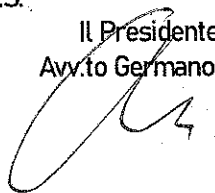
Il presidente spiega che deve essere completato l'inserimento dei dati del rappresentante legale nel portale Aruba per la posta elettronica certificata e ciò deve avvenire dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS, in quanto è richiesta la delibera tra i documenti necessari.

Tutti i soci demandano al Presidente e/o alla Vice Presidente di provvedere a tutte le incombenze necessarie per la PEC.

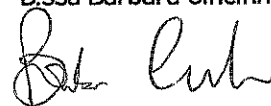
Non essendo null'altro da deliberare, l'assemblea si chiude alle ore 22.00

L.C.S.

Il Presidente
Avv.to Germano De Pace



La Segretaria
D.ssa Barbara Cincinnato



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

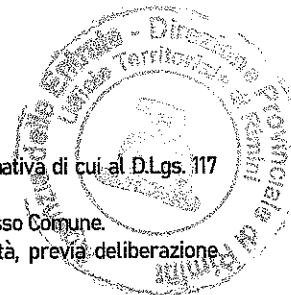
il 28 AGO. 2023 al n. 1949 serie 3

e riscossi euro / con F24/F23 del /

LA DIRETTORE PROVINCIALE
Domenico C. Cincinnato



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DOPO DI NOI - RIMINI ODV"**



Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1 E' stata costituita con sede legale in Rimini, alla Via Fratelli Cairoli, 31 conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'Organizzazione di Volontariato denominata "Dopo di Noi" Rimini ODV

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

2 E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

3 L' ODV è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi e Registri nei quali è iscritta.

4 La durata dell'ODV è a tempo indeterminato; l'ODV non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Scopi e finalità

1 L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di attivare iniziative di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi psichici o psicofisici e programmi di sostegno per le loro famiglie.

2 L'ODV opera in attività di volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti nell'ambito socio-assistenziale e della tutela dei diritti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'ODV si propone in via principale di svolgere attività di interesse generale, in maniera autonoma o attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi di collaborazione con altre ODV, enti e soggetti privati che ne condividano gli scopi e le finalità dell'ODV.

Sono scopi dell'ODV:

1. la solidarietà sociale;
2. la sensibilizzazione, promozione e tutela dei diritti delle persone fragili, a mero titolo esemplificativo: afflitte da qualsiasi forma di disabilità e/o problemi di sofferenza psichica/psicofisica, emarginazione familiare, sociale ed economica, anche derivanti da ipotesi di reato;
3. sensibilizzazione sulla figura dell'amministratore di sostegno, sugli strumenti inseriti nella Legge cd. "Dopo di Noi", sul progetto esistenziale di vita, sull patto di rifioritura ed, in generale, su tutti gli strumenti, giuridici e sociali, utili al sostegno della persona fragile;
4. supporto legale e psicologico agli operatori pubblici e/o privati ed ai caregiver, coinvolti dalle attività di cura ed assistenza a favore dei soggetti fragili;

2 L'ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via principale delle attività di cui all'art 5 del decreto legislativo 117/2017 (Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, lett. W), come descritto nell'Art. 3-Attività, del presente Statuto.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle elencate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, di cui al successivo art. 7 del richiamato D. Lgs 117/17 anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le attività di interesse generale.

Art. 3 – Attività

1 Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 l'ODV intende:

- a. promuovere eventi formativi sui temi della fragilità a favore della collettività;
- b. collaborare con autorità politiche (regioni, province, comuni), enti ed associazioni italiane ed estere per l'attivazione di strumenti a tutela delle persone fragili;
- c. valorizzare il percorso di empowerment e di automutuo aiuto basato sullo scambio di esperienze e sullo sviluppo della cultura della solidarietà;
- d. favorire l'aggregazione e la socializzazione con attività culturali, scolastiche, universitarie e professionali;
- e. sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul tema dei diritti sociali delle persone fragili;
- f. sollecitare azioni di prevenzione in collaborazione con altre associazioni che hanno finalità similari;
- g. sviluppare azioni di controllo sull'applicazione delle leggi a favore di persone in stato di fragilità;
- h. fornire supporto legale e psicologico agli operatori pubblici e/o privati ed ai caregiver, coinvolti dalle attività di cura ed assistenza a favore dei soggetti fragili

2 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti.

2 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall' ODV stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte in ogni caso salve le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

4 Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

5 L' ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

6 L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente nei limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Risorse economiche - Fondo comune

1 L'ODV trae le proprie risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, in ogni caso secondarie e strumentali e purché consentite dallo Statuto.
- raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3 Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'ODV, non è mai ripartibile durante la vita dell'ODV né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

L'ODV ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4 L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 5 - Soci

1 Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017, il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono i medesimi scopi e finalità e che si impegnano a contribuire alla loro realizzazione.

3 L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1 Sono soci dell'ODV tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio deliberata dal Comitato Direttivo e subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda.

2 Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

3 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo con propria deliberazione;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- d) per persistenti violazioni agli obblighi statuari
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'ODV;
- f) per decesso.

4 L'Assemblea dei Soci delibera, su proposta del Comitato Direttivo, l'esclusione del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni deliberate dagli organi dell'ODV;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'ODV;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'ODV.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utili. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

5 Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'ODV ed ha effetto a partire dall'annotazione nel libro soci.

6 Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto, decaduto o escluso non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

1 I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- c) A versare la quota associativa annuale;

2. I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'ODV;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) A prestare la propria opera per libera scelta, svolgendo attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone

- e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- d) Ad accedere alle cariche associative;
 - e) A prendere visione di tutti gli atti e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell' ODV, con possibilità di ottenerne copia entro 15 giorni, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

Art. 8 - Organi dell' ODV

Sono organi dell' ODV:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo ed eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

- 1 L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.
- 2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 1.3 Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di due altri Associati.
- 1.4 Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
- 5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
- 7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
- 9 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10 Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 11 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

- 1 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, anche per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
- 3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4 Fatte in ogni caso salve le disposizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. 117/2017, sono competenze inderogabili dell'Assemblea dei Soci:
 - a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il bilancio;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- l) eleggere i componenti del Comitato Direttivo ed eventualmente nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti (ove nominato), stabilendone l'eventuale compenso ove sia esterno all' ODV;
- m) deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
- n) deliberare l'esclusione dei soci;
- o) esprimersi sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- p) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni di personale retribuito che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

- 1.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2 Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3 Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, un quorum costitutivo di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, un quorum costitutivo di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora neanche nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo richiesto, è possibile una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla precedente, nella quale la deliberazione risulterà valida purché in presenza di un quorum costitutivo non inferiore ad un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Il Comitato Direttivo

- 1 Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri, in ogni caso non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono eleggibili solo per due mandati consecutivi con possibilità di deroga motivata per un terzo mandato. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.
- 2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.
- Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.
- 3 Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente.
- 4 Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' ODV. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell' ODV e definire le attività formative necessarie per l'esecuzione dell'incarico;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'ODV che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa, la determinazione della quota associativa annuale per approvazione con delibera dell'Assemblea;
- 5 Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6 Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7 I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 - Il Presidente

- 1 Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presidiare lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'ODV con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di

controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti purché tutti i suoi componenti risultino revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti (Organo facoltativo)

1 Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci potrà nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un Collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Comitato Direttivo. Nel caso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, quest'ultimo è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

2 Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'ODV, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo ed alle Assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 16 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito

Art. 17 – Libri sociali.

1 L'ODV si munirà di tre libri:

- a) il libro degli Associati, dove saranno indicati i dati di ciascuno associato, la data di ammissione e di esclusione e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;
- b) il Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- c) il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei Volontari;

2 I libri saranno conservati a cura e sotto la responsabilità del presidente o, se nominato, dal Segretario dell'ODV.

3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può dotarsi del Libro dei Verbali delle adunanze tenuto a sua cura

Art. 18 – Norma finale – Scioglimento

1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2 In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell' ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 45 D.Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

3 Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Presidente
Germano De Pace

Vice Presidente
Barbara Cincinato